

**UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica**

---

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 898**

**del 10/06/2020**

**OGGETTO:**

**DETERMINA A CONTRARRE PER L' A CQUISTO BENI INFUNGIBILI - MATERIALE DI CONSUMO PER MICROINFUSORI (CIG ZD22D359ED)**

Il Direttore dell'UOC Provveditorato Economato e Gestione della Logistica, ing. Corrado Salfa, delegato dal Direttore Generale dell'Azienda Ulss n. 9 Scaligera, con nota n. 207095 del 24/12/2019;

premessi che:

-la DGR n.613 del 29/04/2014 "Protocolli regionali per la terapia insulinica con microinfusori nei pazienti adulti e pediatrici affetti da diabete di tipo 1" ha definito percorsi e procedure per la prescrizione e l'erogazione della terapia insulinica con microinfusore da parte dei Centri Regionali di Riferimento, approvando protocolli distinti per adulti e per bambini e relativa modulistica, allo scopo di uniformare e standardizzare i percorsi dalla richiesta di valutazione iniziale dell'assistito, nonché di fornitura, sostituzione e rinnovo dei dispositivi medici necessari per la terapia insulinica, sino al follow-up del paziente stesso;

-con successivo Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale della Regione del Veneto n.40 del 28 aprile 2016 si è proceduto all'aggiornamento dei suddetti Protocolli e della relativa modulistica;

-il percorso per la prescrizione e l'erogazione della terapia insulinica con microinfusore prevede che la struttura diabetologica di riferimento territoriale dell'Azienda ULSS di residenza del paziente invii al Centro Regionale di Riferimento (AOUI di Verona e di Padova) i pazienti ritenuti candidabili alla terapia insulinica con microinfusore. A seguito di valutazione positiva e della individuazione dello specifico microinfusore e del relativo materiale di consumo eseguita dal CRR, il Responsabile della struttura diabetologica di riferimento territoriale invia tempestivamente l'ordine di approvvigionamento all'ufficio competente che attiva immediatamente le procedure di acquisizione del dispositivo e del materiale associato;

-la procedura per l'erogazione del microinfusore e del relativo materiale di consumo deve essere completata entro 10 giorni lavorativi dalla data della richiesta;

## **UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica**

---

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 898**

**del 10/06/2020**

-pervengono periodicamente all'UOC Provveditorato Economato le richieste di microinfusori con il nominativo del paziente ed il modello richiesto, da acquisire in esclusiva presso la ditte distributrici Theras Lifetech srl, Medtronic Italia spa, Movi spa e Roches Diabetes Care Italy spa, indicate dal CRR;

-con nota prot. n. 74332 del 06/05/2020 la ditta Theras Lifetech srl è stata invitata ad una contrattazione finalizzata ad ottenere economie rispetto alle attuali condizioni di fornitura relativa a tutta la gamma dei microinfusori e del relativo materiale di consumo con validità per l'anno 2020 e la ditta Theras Lifetech srl, con nota del 12 maggio 2020 ha presentato offerta aggiornata con evidenza dello sconto concesso;

-con Determinazione Dirigenziale n. 841 del 29/05/2020 è stata affidata alla ditta Theras Lifetech srl la fornitura di microinfusori, sino alla concorrenza di € 39.000,00 facendo riferimento a tipologie, modelli e prezzi rinvenibili nel listino prezzi di cui all'offerta presentata dalla Ditta in data 12 maggio 2020;

Considerato che è in corso l'aggiudicazione della procedura di gara programmata dall'Azienda Zero per l'acquisto dei microinfusori per tutte le aziende sanitarie della Regione Veneto;

Ritenuto opportuno autorizzare sin d'ora l'acquisto del materiale di consumo per microinfusori per i quali perverrà regolare richiesta di acquisto dai Servizi incaricati dell'ULSS n.9, per un iniziale fabbisogno stimabile in complessivi € 39.000,00 oltre IVA, relativamente a quanto acquisibile dalla ditta Theras Lifetech srl.

Osservato che il materiale di consumo relativo all'utilizzo di dette apparecchiature va necessariamente ordinato alla stessa Ditta che ha fornito il microinfusore per assicurare la piena compatibilità e la necessaria funzionalità al corretto impiego degli stessi e che pertanto detta fornitura si connota come acquisizione di "bene infungibile" ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. b) del D- Lgs 50/2016 e s.m.i.

Visti:

- l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che dispone che la stipula del contratto per gli affidamenti di importo non superiore a € 40.000,00 avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio;

## **UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica**

---

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 898**

**del 10/06/2020**

- l'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 "anche senza previa consultazione di due o più operatori economici";

Viste le Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

Considerato quanto sopra e ravvisato che la modalità di affidamento diretto risulta essere la più appropriata per detta tipologia di servizi/forniture, in quanto assicura celerità negli affidamenti e semplifica il procedimento amministrativo, nello spirito stesso della norma volta ad assicurare economicità, efficacia, tempestività, si propone l'adozione della presente determina a contrarre;

Tutto ciò premesso,

Accertato che la fornitura in parola:

- non rientra in gare centralizzate regionali o di area vasta;
- non rientra, ai sensi dell'art. 26 della Legge 23/12/1999 n.488 nel testo vigente, in alcuna convenzione CONSIP;
- non rientra nell'elenco dei prezzi di riferimento pubblicati dall'ANAC, ai sensi dell'art.17 Legge 111/2011 in materia di razionalizzazione della spesa sanitaria;
- non rientra nelle categorie merceologiche del D.P.C.M. del 24/12/2015;

Ritenuto opportuno procedere, per le motivazioni sopra espresse, all'affidamento a favore della Ditta Theras Lifetech srl della fornitura di materiale di consumo per microinfusori in ragione delle prescrizioni che verranno effettuate dal CRR citato, avendo a riferimento i prezzi del listino comunicato dalla Ditta, agli atti dell'UOC Provveditorato Economato e Gestione della Logistica e sino alla concorrenza dell'importo di € 39.000,00 oltre IVA (4%);

Precisato che la presente determinazione verrà pubblicata, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs n.50/2016 sul sito internet aziendale (Sezione Amministrazione Trasparente) e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Ritenuto di dover stanziare € 780,00 pari al 2% dell'importo dell'affidamento per l'incremento del fondo di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, in attesa dell'approvazione del Regolamento per la determinazione e la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche;

Visto il D.Lgs n.50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

**UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica**

---

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 898**

**del 10/06/2020**

**DETERMINA**

1. di affidare, per quanto esplicitato in premessa, alla Ditta Theras Lifetech srl, la fornitura di materiale di consumo per microinfusori, sino alla concorrenza di € 39.000,00 oltre IVA (4%), facendo riferimento a tipologie, modelli e prezzi rinvenibili nel listino prezzi di cui all'offerta presentata dalla Ditta in data 12 maggio 2020;
2. di dare atto che il costo totale di € 40.560,00 Iva (4%) compresa verrà registrato al conto n. BA0220B1 (Dispositivi medici altro) a carico del Bilancio Economico Preventivo e budget generale per l'anno 2020;
3. di dare atto che il presente provvedimento costituisce determina a contrarre, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
4. di stanziare € 780,00 pari al 2% dell'importo dell'affidamento, per l'incremento del fondo di cui all'art. 113 del D.Lgs n. 50/2016, in attesa dell'approvazione del Regolamento per la determinazione e la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche;
5. di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) il Responsabile dell'UOC Provveditorato Economato e Gestione della Logistica nonché, quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C) il Responsabile dell'UOC Farmacia Ospedaliera;
6. di pubblicare il presente provvedimento ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. n. 50/2016, sul sito internet aziendale (Sezione amministrazione trasparente) nonché sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
7. di trasmettere il presente provvedimento all'U.O.C. Affari Generali e Sviluppo Organizzativo per gli adempimenti previsti dal regolamento determine.

F.TOII Direttore  
UOC Provveditorato Economato e Gestione della Logistica  
F.TOing. Corrado Salfa

---

**UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica**

---

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 898**

**del 10/06/2020**

**ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'**

La presente determinazione è divenuta esecutiva dalla data di adozione.

In data odierna copia della presente determinazione viene:

- Pubblicata per 15 giorni consecutivi nell'Albo on line, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 – comma 1 – della L. 18.06.2009, n. 69 e s.m.i..
- Trasmessa al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 10 – comma 5 – della L.R. 14.09.1994, n. 56.

Verona, 10/06/2020

P. il Direttore  
UOC Affari Generali  
F.TO Sig.ra Romana Boldrin

---

**TRASMESSA PER L'ESECUZIONE A:**

UOC Provveditorato Economato e Gestione della Logistica

**TRASMESSA PER CONOSCENZA A:**